

**Regolamento di gestione semplificato del fondo comune di investimento aperto (OICVM Italiano)
“Destinazione Rendimento”**

Il presente regolamento è stato approvato dall’organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all’art. 37, comma 5 del D.Lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza), relative all’approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto il presente regolamento non è stato sottoposto all’approvazione specifica della Banca d’Italia in quanto rientra nei casi in cui l’approvazione si intende rilasciata in via generale.

Il presente Regolamento si compone di 3 parti:

- A) Scheda identificativa;
- B) Caratteristiche del Prodotto;
- C) Modalità di funzionamento.

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

Denominazione tipologia e durata del Fondo	<p>OICVM denominato “Destinazione Rendimento” (il “Fondo”).</p> <p>La durata del Fondo è fissata al 31.12.2050 salvo proroga.</p> <p>Per il Fondo sono previste quattro classi di quote, definite quote di “Classe A”, “Classe AD”, “Classe H” e “Classe HD”.</p> <p>Le Classi “A” e “AD” si differenziano dalle Classi “H” e “HD” per</p> <ul style="list-style-type: none"> • regime commissionale applicato, come meglio specificato nella Parte B) del Regolamento “Caratteristiche del Prodotto”; • importo minimo di sottoscrizione, come meglio specificato nella Parte C) del Regolamento “Modalità di funzionamento”, paragrafo 1.2 “Modalità di sottoscrizione delle quote”. <p>Le Classi “AD” e “HD” si differenziano dalle Classi “A” e “H” per la destinazione dei proventi come meglio specificato nella parte B) del Regolamento “Caratteristiche del prodotto”, par. 2. “Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione”.</p> <p>Le quote di Classe “H” e di Classe “HD” sono riservate alle seguenti categorie di “clienti professionali di diritto” come definiti dal Testo Unico della Finanza del 24.2.1998 n. 58, art. 6 e dalla delibera Consob n. 20307 del 15.02.2018, di seguito elencate: a) banche; b) imprese di</p>
---	---

	<p>investimento; c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati; d) imprese di assicurazione; e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi; f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi; g) i negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci; h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals); i) altri investitori istituzionali; l) agenti di cambio.</p> <p>Tutte le quote del Fondo - ovvero tutte le quote appartenenti alla stessa Classe - hanno uguale valore e uguali diritti.</p> <p>Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle quote del Fondo contenuto nel presente Regolamento deve intendersi quale riferimento alle quote di ciascuna Classe.</p>
<p>Società di Gestione del Risparmio</p>	<p>Plenisfer Investments SGR S.p.A. (la “Società di Gestione” o la “SGR”), appartenente al Gruppo Generali (il “Gruppo”), autorizzata dalla Banca d’Italia ed iscritta all’albo delle Società di Gestione del risparmio – al n. 59 Sezione Gestori di OICVM – tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 35 del D. Lgs. n. 58 del 1998, con sede legale in via Niccolò Macchiavelli n. 4, 34132 - Trieste (TS) e con sede operativa in via Sant’Andrea n. 10/A, 20121 - Milano (MI).</p> <p>Sito Internet: www.plenisfer.com.</p>
<p>Depositario</p>	<p>State Street Bank International GmbH - Succursale Italia (il “Depositario”), Via Ferrante Aporti 10, Milano; iscritta al n. 5757 dell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia, aderente al Fondo di Protezione dei Depositi dell’associazione delle banche tedesche.</p> <p>State Street Bank International GmbH - Succursale Italia è la sede secondaria italiana di State Street Bank International GmbH, Brienner Strasse 59, Monaco di Baviera (Germania). Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte per il tramite del Servizio “Global Services - Depositary Services”, dislocato presso la sede di Via Nizza, 262/57 – Palazzo Lingotto – Torino.</p>

	<p>Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte dal Depositario per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la Filiale di Milano, Via Verdi, 8. I sottoscrittori possono provvedere direttamente al ritiro dei certificati presso tale filiale ovvero richiederne, in ogni momento, l'inoltro a proprio rischio e spese al domicilio dagli stessi indicato.</p>
Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari	<p>Il valore unitario delle quote del Fondo, distinto nelle quattro Classi A, AD, H e HD, è calcolato con cadenza giornaliera, tranne i giorni di chiusura della Borsa Valori Italiana o di festività nazionali italiane, nel qual caso il calcolo verrà effettuato con riferimento al primo giorno lavorativo successivo.</p> <p>Il valore unitario della quota, espresso in euro, è pubblicato sul sito internet www.plenisfer.com con l'indicazione della data cui si riferisce.</p> <p>Sulla medesima fonte è pubblicato, mediante avviso, il contenuto di ogni modifica regolamentare.</p>

Il presente Regolamento si compone di 3 parti:

- A) Scheda identificativa;
- B) Caratteristiche del Prodotto;
- C) Modalità di funzionamento.

B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

I. Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche

1. *Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche*

Il Fondo mira ad ottenere rendimenti positivi nel medio periodo, attraverso l'investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria.

Il Fondo può investire in:

- strumenti di natura obbligazionaria;
- strumenti del mercato monetario;
- strumenti finanziari derivati;
- strumenti del mercato azionario;
- parti di OICR istituiti in forma aperta;
- depositi bancari.

La Società di Gestione attua una politica di investimento orientata a cogliere le opportunità presenti sui mercati obbligazionari globali e, in misura limitata, sui mercati azionari.

Il portafoglio del Fondo è investito in misura principale in titoli di debito e strumenti finanziari derivati ad essi correlati con un rating, pari o inferiore all'Investment Grade di emittenti governativi e societari su scala mondiale. Nel caso di titoli o strumenti privi di rating, il gestore valuterà se ritenere il profilo di rischio dello strumento equivalente a quello di un titolo sub Investment Grade.

Il Fondo potrà detenere titoli azionari entro il limite del 7% compresi strumenti finanziari derivati ad essi correlati.

Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari quotati su mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti e aperti al pubblico degli Stati aderenti all'OCSE e di altri Stati Sovrani, inclusi i Paesi emergenti.

Gli investimenti sono disposti nel rispetto dei divieti e dei limiti indicati per gli OICVM dal Regolamento sulla gestione collettiva adottato da Banca d'Italia.

Il Fondo potrà investire in quote/azioni di OICR, anche OICR promossi o gestiti dalla stessa o da altri gestori del gruppo di appartenenza, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il patrimonio del Fondo può essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato dell'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% del totale delle attività del Fondo.

Gli strumenti finanziari in portafoglio sono denominati principalmente in Euro, in dollari statunitensi e in altre valute estere.

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Fondo e del rispetto dei limiti di investimento applicabili al Fondo saranno considerati anche i controvalori degli impegni assunti in strumenti finanziari derivati. Il patrimonio del Fondo è investito nel rispetto dei seguenti limiti complessivi, determinati in rapporto al totale delle attività:

- strumenti obbligazionari e strumenti del mercato monetario: fino ad un massimo del 100%;
- strumenti azionari: fino ad un massimo del 7%;
- parti di OICR istituiti in forma aperta: fino ad un massimo del 10%;
- depositi bancari: fino ad un massimo del 10%.

Il livello massimo di leva finanziaria che il Fondo può assumere non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo.

Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza (e comprende l'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati e/o nelle operazioni connesse alle tecniche di gestione efficiente del portafoglio).

Il Fondo potrà investire in strumenti finanziari derivati per le seguenti finalità:

- copertura dei rischi;
- più efficiente gestione del portafoglio al fine di ridurre i costi di transazione, utilizzare la maggiore liquidità degli strumenti derivati rispetto agli strumenti sottostanti e avere una più rapida esecuzione delle transazioni;
- esposizione ai mercati, compatibilmente con l'obiettivo dichiarato e il profilo di rischio del Fondo;
- strategie arbitraggiste finalizzate a sfruttare ad esempio le differenze di prezzo esistenti tra strumenti derivati correlati.

È prevista la facoltà di utilizzare tali strumenti anche per assumere posizioni corte nette.

Si segnala che l'utilizzo dei derivati per finalità non di copertura potrebbe generare un impatto amplificato sulle variazioni della quota del Fondo derivanti da variazioni dei prezzi degli strumenti finanziari sottostanti i derivati. L'esposizione sarà in ogni momento coerente con i limiti previsti dalla normativa vigente.

Il gestore può assumere, in relazione a specifiche situazioni congiunturali, scelte, anche diverse da quelle ordinariamente previste, volte a tutelare l'interesse dei partecipanti.

Caratteristiche delle Classi di quote del Fondo

Il Fondo prevede quattro Classi di quote: “A”, “AD”, “H” e “HD”. Le Classi “A” si differenziano dalle Classi “H” per:

- regime commissionale applicato, come meglio specificato nella presente Parte B) del Regolamento “Caratteristiche del Prodotto”, paragrafo 3 “Regime delle spese”;
- importo minimo di sottoscrizione, come meglio specificato nella Parte C) del Regolamento “Modalità di funzionamento”, paragrafo 1.2 “Modalità di sottoscrizione delle quote”.

Le Classi “AD” e “HD” si differenziano dalle Classi “A” e “H” per la destinazione dei proventi come meglio specificato nella presente Parte B) del Regolamento “Caratteristiche del prodotto”, paragrafo 2 “Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione”.

Le quote di Classe “H” e di Classe “HD” sono riservate alle categorie di “clienti professionali di diritto” come definiti dal Testo Unico della Finanza del 24.2.1998 n. 58, art. 6 e dalla delibera Consob n. 20307 del 15.02.2018 e meglio dettagliati nella Parte A), Scheda Identificativa del presente Regolamento.

In sintesi:

	Clienti al dettaglio	Clienti professionali di diritto
Capitalizzazione dei proventi	A	H
Distribuzione dei proventi	AD	HD

Le quote del Fondo non sono destinate alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Stile di gestione e tecniche di investimento

Ai fini del raggiungimento dei propri obiettivi, il gestore utilizza una strategia di gestione senza vincoli di benchmark. Il Fondo può investire l'intero portafoglio in obbligazioni, ivi inclusi strumenti innovativi di capitale, strumenti ibridi di patrimonializzazione, strumenti subordinati, obbligazioni convertibili, strumenti di credito strutturati, Contingent Convertible Bonds, cumwarrant e strumenti del mercato monetario di emittenti sovrani o garantiti da Stati sovrani o di organismi sovranazionali nonché in titoli di emittenti societari. Sono inclusi gli emittenti di Paesi Emergenti.

La scelta delle proporzioni tra classi di attività, la selezione delle diverse aree geografiche di investimento, delle diverse valute e dei singoli strumenti finanziari (ad esempio, azioni, obbligazioni, derivati ed OICR) potranno variare in base alle analisi macroeconomiche, finanziarie e dei mercati. La selezione degli strumenti obbligazionari, in particolare, viene effettuata sulla base di scelte strategiche in termini di durata media finanziaria (duration), di tipologia di emittenti (governativi/societari), di ripartizione geografica (Paesi emergenti/Paesi sviluppati) e valutaria (euro/valute diverse dall'euro).

Con riferimento ai singoli strumenti finanziari, gli stessi sono selezionati mediante un approccio che combina l'analisi fondamentale a quella valutativa e tecnica, tenuto conto dell'affidabilità degli emittenti e della liquidità del mercato di riferimento.

La scelta degli OICR è effettuata attraverso processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa, tenuto conto della specializzazione del gestore e dello stile di gestione adottato, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Gli OICR sono selezionati anche fra quelli gestiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo (OICR “collegati”). La gestione è caratterizzata dall'utilizzo di metodologie statistiche per il controllo del rischio di portafoglio.

- I limiti indicati nella parte specifica si devono intendere come segue:

Limite	Significato
Residuale	Fino ad un massimo del 10%
Contenuto	Tra il 10% e il 30%

Significativo	Tra il 30% e il 50%
Prevalente	Tra il 50% e il 70%
Principale	Almeno il 70%

2. Il Fondo investe in via principale in:

- a. titoli di debito governativi o societari classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. investment grade);
- b. titoli di debito governativi o societari con qualità creditizia inferiore all' "investment grade";
- c. strumenti finanziari derivati correlati ai titoli di debito di cui alle precedenti lett. a) e b) e strumenti finanziari derivati valutari.

In ogni caso, la componente rappresentata da strumenti finanziari con qualità creditizia inferiore ad "investment grade" non potrà essere superiore al 60%.

Gli strumenti finanziari sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (cd "investment grade") sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad "investment grade" da parte di almeno una delle citate agenzie di rating.

3. Ai sensi del presente Regolamento, per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 64-quater, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998, anche quelli - indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito Internet dell'associazione stessa - dei Paesi verso i quali è orientata la politica d'investimento del Fondo e indicati nel presente Regolamento. Nel rispetto della normativa vigente e delle vigenti disposizioni di Banca d'Italia, possono essere effettuati investimenti in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi.

4. La valuta di denominazione del Fondo è l'Euro. Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo sono convertite in quest'ultima valuta sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione, rilevati giornalmente da WM Company sulla base delle ultime quotazioni disponibili su Reuters.

5. Nella selezione degli investimenti in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio.

6. La Società di Gestione utilizza tecniche di gestione dei rischi. Resta in ogni caso ferma la facoltà del gestore di assumere, in relazione a specifiche situazioni congiunturali, scelte, anche diverse da quelle ordinariamente previste, volte a tutelare l'interesse dei partecipanti.

1.2 Limiti alle operazioni in conflitto d'interessi e con parti correlate

1. La gestione del Fondo viene effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitto di interessi.

2. Il Fondo, inoltre, può:

- investire in beni e titoli di società finanziate da società del gruppo di appartenenza della Società di Gestione;
- negoziare strumenti finanziari con altri Fondi gestiti dalla medesima Società di Gestione e da altre Società di Gestione del Gruppo. L'operazione di negoziazione deve essere compatibile con gli obiettivi di

investimento del Fondo, conforme a scelte di investimento e alle strategie preventivamente adottate ed effettuata nel rispetto del principio della *best execution*;

- investire tutto o parte del patrimonio del Fondo in parti di OICR promossi o gestiti dalla stessa o da altra Società di Gestione del risparmio del Gruppo (di seguito “OICR collegati”) nonché in OICR gestiti o promossi da Società legate alla Società di Gestione da controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta, nell’esclusivo interesse dei partecipanti e al fine di una più efficiente composizione del portafoglio del Fondo. Tali investimenti riguardano esclusivamente parti di OICR la cui composizione del portafoglio sia compatibile con la politica di investimento del Fondo acquirente. Sul Fondo acquirente non vengono fatte comunque gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR collegati acquistate. Dal compenso riconosciuto alla Società di Gestione è dedotta la remunerazione complessiva che il gestore dei Fondi collegati percepisce, sia in termini di commissione di gestione che di commissione di incentivo.

2. Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione

1. Il Fondo - in relazione alla Classe **A** e alla Classe **H** - è del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

2. Il Fondo - in relazione alla Classe **AD** e alla Classe **HD** - è del tipo a distribuzione dei proventi. I proventi realizzati sono distribuiti ai partecipanti secondo le seguenti modalità:

2.1 i proventi oggetto di distribuzione sono costituiti da una somma algebrica di componenti positive e negative del reddito di esercizio. Le componenti positive sono costituite dagli interessi attivi e dai dividendi maturati nel periodo di riferimento sugli strumenti finanziari, sulle disponibilità liquide e su qualsiasi altra attività finanziaria che presenti una componente interessi chiaramente identificata nella propria struttura. Le componenti negative sono, invece, rappresentate dagli eventuali interessi passivi, dagli oneri di gestione e dalle imposte a debito dell'esercizio. Più precisamente, il provento è dato dalla somma algebrica delle seguenti voci della sezione reddituale della Relazione di Gestione del Fondo:

- A 1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito quotati;
- A 1.2 Dividendi ed altri proventi su titoli di capitale quotati;
- B 1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito non quotati;
- B 1.2 Dividendi ed altri proventi su titoli di capitale non quotati;
- F 1 Proventi operazioni pronti contro termine e assimilate;
- I 1 Interessi attivi su disponibilità liquide;
- L 1 Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio;
- L 3 Altre imposte;
- G 1 Interessi passivi;
- G 2 Altri oneri finanziari (solo interessi su PCT);
- H Oneri di gestione.

Il Consiglio di Amministrazione della SGR ha facoltà di non procedere ad alcuna distribuzione tenuto conto dell'andamento del valore delle quote e della situazione di mercato.

È, inoltre, facoltà del Consiglio di Amministrazione deliberare la distribuzione degli utili netti da realizzo su titoli, rilevati nella citata Relazione di Gestione, nella misura massima dell'80% degli stessi in presenza di un risultato negativo nella gestione complessiva del Fondo, fino al 100% in presenza di un risultato positivo. Più precisamente, per utili netti da realizzo su titoli si intende la somma algebrica delle seguenti voci, se positive, della sezione reddituale della Relazione di Gestione del Fondo:

- A 2 Utile/perdita da realizzi su strumenti finanziari quotati;
- B 2 Utile/perdita da realizzi su strumenti finanziari non quotati.

L'ammontare dei ricavi e degli utili netti da realizzo su titoli così distribuiti non rappresenta il risultato effettivo di gestione del Fondo nel periodo di riferimento, in quanto non vengono prese in considerazione le minusvalenze e le plusvalenze. Pertanto, la distribuzione potrebbe anche essere superiore al risultato medesimo, rappresentando in tal caso un rimborso parziale del valore delle quote. La distribuzione dei ricavi e dell'utile netto da realizzo su titoli non comporterà in alcun caso un rimborso automatico di un determinato numero di quote o di frazioni di esse, ma avverrà sempre come diminuzione del valore unitario delle stesse.

La SGR distribuisce ai partecipanti almeno l'80% dei proventi conseguiti dal Fondo, in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante ai sensi del punto 2.2.

2.2 Si considerano aventi diritto alla distribuzione dei proventi di cui al punto 2.1 i partecipanti esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex-cedola.

2.3 L'ammontare dei proventi conseguiti a tutto il 31 dicembre di ogni anno spettante a ogni quota nonché la data di inizio della distribuzione vengono indicati nella relazione di accompagnamento della relazione di gestione redatta entro 4 mesi dalla fine di ogni anno dall'organo amministrativo della SGR e pubblicati sulle fonti indicate nella Scheda Identificativa. In ogni caso la data stabilita non può essere posteriore al quindicesimo giorno successivo alla data di approvazione della Relazione annuale.

2.4 La distribuzione dei proventi avviene a mezzo del Depositario della SGR medesima, in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante. Qualora il sottoscrittore abbia richiesto l'emissione del certificato di partecipazione il pagamento dei proventi è subordinato alla presentazione, anche tramite il collocatore, al Depositario delle cedole e, in caso di certificato nominativo, dell'intero certificato e delle relative cedole.

I proventi sono corrisposti in numerario o secondo le diverse modalità di pagamento indicate dal partecipante, che dovrà in tal caso corrispondere le relative spese.

2.5 I diritti relativi alle cedole non riscosse si prescrivono a favore del Fondo nei termini di legge. Qualora il credito si prescriva successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, i proventi sono acquisiti al patrimonio della SGR.

3. **Regime delle spese**

3.1 **Spese a carico del Fondo**

1. Sono imputate al Fondo le sole spese di stretta pertinenza dello stesso o strettamente funzionali all'attività ordinaria del Fondo, nonché le spese previste da disposizioni legislative o regolamentari. Conseguentemente, sono a carico del Fondo le seguenti spese:

- compenso della Società di Gestione, determinata secondo le modalità indicate al sottoparagrafo 3.2;
- compenso riconosciuto al Depositario per l'incarico svolto: calcolato quotidianamente sulla base del valore complessivo netto del fondo (la cui misura massima sarà pari allo 0,04% su base annua), da corrispondersi trimestralmente e prelevata dal Fondo nel primo giorno lavorativo del mese successivo alla fine del trimestre;
- oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari e gli altri oneri connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo;
- spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del Fondo, i costi per la stampa e l'invio dei documenti periodici destinati al pubblico e delle pubblicazioni destinate ai sottoscrittori ai sensi di legge, quali, ad esempio, l'aggiornamento periodico annuale del prospetto d'offerta, gli avvisi inerenti la liquidazione del Fondo, purché tali oneri non attengano a propaganda ed a pubblicità, o comunque, al collocamento di quote;
- spese di pubblicazione degli avvisi relativi alle modifiche del Regolamento richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza, di liquidazione del Fondo e di informazioni periodiche da rendere ai sensi di legge;
- spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione;
- spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- interessi passivi connessi all'eventuale accensione di prestiti (e spese connesse) ai sensi del D. Lgs. 58/98;
- contributo di Vigilanza che la Società di Gestione è tenuta a versare annualmente alla Consob per il Fondo.

2. Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla Società di Gestione mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo, con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

3.2 *Compenso della Società di Gestione*

1. A titolo di remunerazione dell'attività di gestione, la Società di Gestione ha diritto a percepire per il Fondo di cui al presente Regolamento:

a) una commissione annuale di gestione, a favore della Società di Gestione, calcolata quotidianamente sul valore complessivo netto del Fondo, prelevata dalla disponibilità del Fondo stesso il primo giorno di Borsa Valori aperta del mese successivo a quello di riferimento e così determinata:

Provvigioni di gestione	Commissione annuale	
	Classi A e AD	Classi H e HD
Destinazione Rendimento	1,00%	0,35%

b) il costo sostenuto per il calcolo del valore della quota: a favore della Società di Gestione, prelevato dalle disponibilità del Fondo il primo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre di riferimento. La misura massima di tale compenso è pari a 0,02% del valore complessivo netto del Fondo oltre alle imposte applicabili ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti;

c) una commissione di incentivo (nel prosieguo anche denominata commissione di performance) pari al 10% dell'*overperformance* registrata rispetto al parametro di riferimento, secondo le modalità e con la frequenza di seguito indicate:

Benchmark	Il tasso a breve termine in euro ("€ster") ¹ . Ai fini del calcolo della commissione di incentivazione, se €ster è negativo, è considerato pari a zero
Periodo di Riferimento della Performance	L'intera vita della classe di quote.
Periodo di Calcolo	Il periodo in cui la performance della classe viene calcolata e confrontata con quella del Benchmark ed è uguale al periodo a partire dall'ultimo HWM stabilito.
Frequenza minima di cristallizzazione	Un anno civile, eccetto il primo anno di vita della Classe di Quote di riferimento, in cui il periodo è calcolato dalla data di lancio della Classe di Quote fino alla fine dell'anno civile.
Condizione di applicabilità	L'applicazione della Performance Fee è consentita solo quando le seguenti condizioni sono entrambe soddisfatte: <ul style="list-style-type: none"> il cambiamento del valore della quota rispetto all'ultimo HWM, al netto di tutti i costi è positivo; la variazione del valore della quota rispetto ultimo HWM è maggiore del valore maturato del Benchmark rispetto all'ultimo HWM.
<i>Overperformance</i>	La differenza positiva tra: <ul style="list-style-type: none"> la performance della quota (aggiustata per eventuali distribuzioni ed al netto di tutti i costi, comprese le commissioni di performance cristallizzate) rispetto all'ultimo HWM e

¹ Il tasso, denominato euro short-term rate (€STR), misura il costo della raccolta all'ingrosso non garantita con scadenza a un giorno di un campione di banche dell'area dell'euro. Il calcolo del tasso è basato sui dati raccolti nell'ambito del Money Market Statistical Reporting (MMSR), raccolta statistica riguardante tutte le transazioni condotte sul mercato monetario dalle maggiori banche dell'area dell'euro. Lo €STR è pubblicato in ogni giornata operativa del sistema Target2, alle ore 8.00 sul sito della BCE, sulla piattaforma denominata Market Information Dissemination e nello Statistical Data Warehouse. Lo €STR viene calcolato come media dei tassi di provvista non garantita (depositi) riferibili a transazioni con durata overnight condotte dalle banche segnalanti dell'MMSR con controparti finanziarie (bancarie e non bancarie). La metodologia di calcolo è stata definita sulla base degli esiti di due consultazioni pubbliche ed è in linea con i principi stabiliti dall'International Organization of Securities Commissions (IOSCO).

	<ul style="list-style-type: none"> il valore maturato del Benchmark nel periodo decorrente dall'ultimo HWM. Se, alla fine del Periodo di calcolo, questa differenza è negativa (sottoperformance), non è maturata alcuna commissione di performance.
Percentuale della commissione di incentivo	10%
Modalità di calcolo	<p>L'Importo della Commissione di Performance è pari alla percentuale della Commissione di Performance moltiplicato per l'Overperformance applicato al minore tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> il valore patrimoniale netto totale della Classe nel giorno del calcolo e il valore patrimoniale netto totale medio della Classe nell'anno solare. <p>L'Importo della commissione di performance è, in seguito, soggetto al Performance Fee Cap prima di maturare nel NAV.</p> <p>Il calcolo dell'Importo della Commissione di Performance viene effettuato ad ogni data di valutazione del valore patrimoniale netto della quota (Frequenza di calcolo).</p>
Cap della commissione di performance (importo)	Equivale alla commissione di gestione fissa addebitabile durante l'esercizio finanziario per la classe di quote in questione. Il Cap costituisce l'importo massimo della Commissione di performance che può essere prelevato come Commissione di performance durante quell'esercizio finanziario.
Frequenza e data di cristallizzazione	L'eventuale Commissione di Performance si cristallizza l'ultimo giorno dell'anno solare ed è pagabile alla SGR il primo giorno successivo alla fine dell'anno solare.

Il Benchmark indicato per il Fondo viene confrontato al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili sui proventi conseguiti dal Fondo (si rettifica la *performance* del Benchmark in base all'aliquota fiscale in vigore). Il raffronto delle variazioni del valore della quota con l'andamento del Benchmark e con l'HWM sarà riportato nella relazione annuale del Fondo.

Ai fini del computo della provvigione di incentivo eventuali errori Benchmark rilevano solo se resi pubblici dal soggetto indipendente che provvede alla sua determinazione, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del Benchmark stesso. Nel caso in cui l'errore sia reso pubblico, decorsi i suddetti 60 giorni, la SGR, il Fondo ed i suoi partecipanti rinunciano agli eventuali crediti che deriverebbero dall'applicazione dell'indice corretto. È previsto un *fee cap* al compenso complessivo della SGR tale per cui l'ammontare della commissione di gestione e della commissione d'incentivo non può superare il 2% del valore complessivo netto del Fondo nell'esercizio di riferimento.

2. In caso di acquisto di OICR collegati, sul Fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso di quote; inoltre, dal compenso riconosciuto alla Società di Gestione è dedotta la remunerazione complessiva che il gestore del Fondo collegato percepisce (commissione di gestione, commissione di incentivo).

3.3 *Oneri a carico dei singoli sottoscrittori*

1. Contestualmente alla sottoscrizione di quote di Classe **A**, **AD**, e di Classe **H** e **HD**, la Società di Gestione ha diritto di trattenere una commissione di sottoscrizione prelevata in misura percentuale sull'ammontare lordo, delle somme investite, come di seguito indicata:

Commissione di sottoscrizione	Aliquota	
	Classi A e AD	Classi H e HD
Destinazione Rendimento	2,00%	0,00%

2. La Società di Gestione ha, comunque, il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore:

- a) un diritto fisso pari a 5 Euro per ogni operazione di sottoscrizione;
- b) un diritto fisso pari a 15 Euro per il rimborso di spese di emissione dei certificati;
- c) spese postali ed amministrative connesse alle conferme di investimento limitate alla copertura degli oneri effettivamente sostenuti, che saranno indicati di volta in volta al partecipante interessato;
- d) le imposte e tasse eventualmente dovute ai sensi di legge.

3. Gli importi di cui alle precedenti lettere a) e b) possono essere aggiornati ogni anno sulla base della variazione intervenuta rispetto all'ultimo aggiornamento dell'indice generale accertato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Tali aggiornamenti verranno adeguatamente pubblicizzati dalla Società di Gestione attraverso le medesime fonti indicate nella Scheda Identificativa per la pubblicazione del valore della quota e delle eventuali modifiche regolamentari.

4. I soggetti incaricati del collocamento non possono porre a carico dei clienti oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento si compone di 3 parti:

- A) Scheda identificativa;
- B) Caratteristiche del Prodotto;
- C) Modalità di funzionamento.

C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

I. Partecipazione al Fondo

I.1 Previsioni generali

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l’orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro 13:00 notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 58/1998.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell’avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l’importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
11. L’importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.

14. La partecipazione al Fondo non è consentita ai soggetti nei confronti dei quali, ai sensi del Prospetto, non possono essere offerte o distribuite le quote del Fondo. A tal fine la SGR può:

- respingere la richiesta di emissione o trasferimento di quote da o a tali soggetti;
- richiedere ai partecipanti al Fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al Fondo;
- procedere al rimborso d'iniziativa di tutte le quote detenute da tali soggetti.

Il rimborso d'iniziativa delle quote è determinato in base al valore unitario corrente, al netto della commissione di rimborso eventualmente applicabile ai sensi del presente Regolamento.

I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

1. La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante versamento in un'unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione è pari a:

- € 1.000,00 per le quote di Classe A e AD;
- € 500.000,00 per le quote di Classe H e HD.

2. La sottoscrizione può essere effettuata

- direttamente presso la sede operativa della SGR, esclusivamente con riferimento alle quote di Classe "H" e di Classe "HD";
- per il tramite dei soggetti collocatori.

3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.

4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con o senza rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore. I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal depositario.

Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.

Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del depositario.

5. Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante:

- bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti;

6. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda identificativa del presente Regolamento.

7. La SGR si impegna a trasmettere al depositario gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

II. Quote e certificati di partecipazione

1. I certificati nominativi possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse.
2. Il depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all’atto della sottoscrizione, sia successivamente – l’emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l’immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà del Depositario procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all’avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

III. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell’ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del depositario.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d’Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell’operatività del Fondo.

IV. Spese a carico della SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del fondo o dei partecipanti.

V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d’Italia, con la periodicità indicata nella Scheda identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi dieci giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero rimarrà invariato a 5 euro.

2. La SGR sospende il calcolo del valore della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideale informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nella relazione di gestione del fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

VI. Rimborso delle quote

VI.1 Previsioni generali

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare – se emessi – deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard – contiene:
 - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.

5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro 13:00.

6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.

7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo/comparto (switch) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.

In particolare in caso di somma di richieste contestuali di rimborso o di switch proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo superiore al 2,5% del valore complessivo del Fondo e/o a 1.000.000,00 euro o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono 10 giorni, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del Fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al decimo giorno dalla richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.

Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.

8. La SGR provvede, tramite il depositario direttamente al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.

9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti.

Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.

10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

VI.2 Modalità di rimborso delle quote

1. Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo:
 - bonifico;
 - assegno circolare non trasferibile all'ordine dell'avente diritto;

VII. Modifiche del regolamento

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.

2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche oltre che pubblicate sono

contestualmente comunicate a ciascun partecipante. Il partecipante può richiedere che tali informazioni siano comunicate con mezzi elettronici anziché in formato cartaceo. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese – non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.

3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quanto determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. Liquidazione del Fondo

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
 - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - d) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
 - e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
 - f) il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
 - g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario, o presso il soggetto cui sono affidate le

disponibilità liquide del Fondo, in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;

h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);

i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.